

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1183)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIULIANO, PERITORE e CIRIELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1973

Ordinamento della professione di specialista in elaborazione dei dati

ONOREVOLI SENATORI. — L'evoluzione tecnologica e scientifica che si è avuta in questi ultimi anni nel campo dell'elaborazione automatica dei dati (EAD) ha mutato radicalmente la concezione tradizionale dell'organizzazione del lavoro. Il fenomeno ha investito tutti i settori di produzione di beni e di servizi; ha potenziato la capacità industriale, ha creato le premesse per una sistemazione più organica della vita amministrativa; e man mano che la spinta all'automazione ha progredito, sempre più la produzione si è resa indipendente da una diretta proporzionalità d'impiego della mano d'opera: in una parola, i fermenti economici hanno assunto dimensioni completamente diverse da quelle tradizionali.

Non è più possibile, oggi, pensare ad una impresa moderna che non avverta la necessità di razionalizzare il suo lavoro tramite procedure di tipo « elettronico », che si avvalgano cioè dei moderni elaboratori elettronici, perchè ogni amministrazione d'impresa deve gestire le proprie attività tramite metodi di calcolo, di controllo e di previsione adeguati al continuo divenire dei fenomeni aziendali e deve, quindi, necessariamente adottare metodologie nuove, assolu-

tamente impossibili senza l'ausilio dei moderni mezzi che il progresso tecnologico mette a disposizione.

Negli ultimi anni lo sviluppo dell'automazione tramite elaboratori elettronici ha assunto dimensioni tali da rappresentare oggi uno degli indici di maggiore importanza per determinare il livello di evoluzione di un paese. Gli elaboratori elettronici, se da un lato hanno aperto nuovi orizzonti nel campo delle scienze ed hanno allargato i confini delle conoscenze umane, dall'altro hanno aumentato la produttività del lavoro riducendo i costi globali con benefici immensi per la gestione delle imprese.

Gli elaboratori, in sintesi, hanno permesso realizzazioni, fino a pochi anni or sono, eccessivamente onerose o addirittura inattuabili: dalla risoluzione dei problemi relativi a ricerche di mercato al calcolo degli stipendi presso aziende con elevato numero di dipendenti, dalla tenuta automatica di libri contabili all'elaborazione di complesse tabelle statistiche, dal controllo delle varie fasi di una catena di montaggio al calcolo della traiettoria di un missile in volo, eccetera. Negli anni più recenti, inoltre, l'utilizzo di reti di telecomunicazioni connesse agli

elaboratori elettronici ha provocato una trasformazione ancor più sbalorditiva delle imprese con vasta estensione territoriale, consentendo alle stesse di annullare praticamente le distanze tra centro e periferia, sì da razionalizzare al massimo organizzazioni prima d'allora complesse ed elefantiache.

Nei paesi all'avanguardia del progresso tecnologico anche la pubblica amministrazione si è notevolmente avvantaggiata delle nuove capacità di lavoro messe a disposizione dagli elaboratori elettronici; lo dimostra il fatto che il Governo americano, forse il più grosso utente di elaboratori del mondo, ha realizzato progetti inimmaginabili senza l'ausilio dei sistemi elettronici. Questi, infatti, provvedono al calcolo degli stipendi di quasi tutto il personale dipendente dal Governo, regolano le giacenze di magazzino in tutti i depositi militari americani esistenti nel mondo, registrano tutti gli spostamenti delle unità navali statunitensi, controllano anagrafi tributarie, eseguono ricerche di documenti nelle biblioteche, elaborano censimenti, eccetera. Anche nei paesi europei esiste tutto un rigoglio di iniziative da parte degli organi più responsabili della pubblica amministrazione: basta citare le iniziative del Governo inglese, che ha creato presso il Ministero della tecnologia un apposito ufficio per lo studio dell'applicazione di tali strumenti nel settore pubblico.

La pubblica amministrazione rappresenta, infatti, uno dei settori nella vita economica di un paese in cui più utile si rivela l'introduzione degli elaboratori elettronici per la esecuzione di un costante e contemporaneo controllo su tutti gli atti di gestione, non soltanto per fini fiscali, ma per fornire ai dirigenti responsabili della cosa pubblica rapide ed aggiornate situazioni, non solo contabili, ma statistiche, che rappresentano le basi di studio per il miglioramento dei servizi ai quali esse si riferiscono. Purtroppo, da qualche anno stiamo assistendo ad un fenomeno estremamente preoccupante: se da un lato, infatti, le possibilità offerte dai nuovi mezzi non finiscono mai di stupirci, dall'altro lo sviluppo dell'elaborazione automatica dei dati negli enti, nelle amministrazioni e

nelle imprese risulta fortemente condizionato, talvolta limitato, dalla disponibilità di professionisti nel settore.

A chi esamina per la prima volta la complessa tematica di tali problemi, può apparire anacronistico parlare della automazione, quando il significato etimologico di questa parola suscita immagini di macchine meravigliose capaci di far tutto da sé, senza l'ausilio della mente umana. Ebbene, onorevoli senatori, il mito dell'elaboratore che prende il sopravvento sull'uomo in base alla sua autonoma intelligenza è soltanto fantascientifico, ma per nulla realistico; i « miracoli » ai quali la moderna tecnologia ci ha abituati sono sempre frutto della mente umana che può modellare a suo piacimento qualsiasi « mostro » elettronico le venga messo a disposizione, purchè sia padrona di questa nuova scienza, ormai da più parti definita scienza dell'informazione.

Corpus specifico di questa nuova branca del sapere e dell'operare dell'uomo è la possibilità di ritenere ed elaborare esperienze logiche, scientifiche, tecniche ed amministrative con una ampiezza di orizzonti, un rigore formale, una razionalizzazione ed una ottimizzazione mai incontrate nel passato.

A questo nucleo di base fanno corona, peraltro, tutta una serie di discipline tradizionali quali la matematica, la logica, l'economia e l'ingegneria che hanno visto, alla luce della nuova scienza, dischiudersi una serie di possibilità raggiungibili prima solo induttivamente.

E qui torna d'attualità parlare delle varie iniziative che gli organi responsabili dei vari paesi hanno promosso e promuovono al fine di creare professionisti nel campo dell'elaborazione automatica dei dati. In Germania, ad esempio, troviamo corsi di elaborazione automatica in tutte le scuole tecniche superiori e nei centri di insegnamento tecnico ed economico. Le università di Stato rilasciano diplomi in elaborazione automatica dei dati, equipollenti al diploma di laurea in ingegneria. Gli istituti privati sono molto attivi e la preparazione professionale dei loro studenti è garantita dall'apposita commissione statale. Il Bundestag, inoltre, ha stanziato oltre

un miliardo di dollari per un programma di *promotion* nel campo dell'elaborazione automatica dei dati, che avrà valore fino al 1975; di tale somma ben il 60 per cento sarà investito in attività di formazione professionale.

Nel Regno Unito l'attività di formazione professionale nel campo della elaborazione automatica dei dati è molto intensa; esistono ben trenta università che rilasciano diplomi professionali in elaborazione automatica dei dati e centottanta scuole tecniche che rilasciano diplomi di programmazione.

In Francia esiste un piano organico di formazione professionale atto alla creazione di professionisti di livello pre-universitario, universitario avanzato e professionale.

In Italia, invece, le uniche iniziative intraprese ai fini della creazione di professionisti nel campo della elaborazione automatica dei dati sono dovute essenzialmente a tre distinte organizzazioni che agiscono secondo schemi indipendenti: l'università statale, le case costruttrici di elaboratori elettronici e le scuole private.

Per quanto attiene al mondo universitario, le varie scuole di formazione professionale specifica si configurano come iniziative di carattere locale, frutto degli sforzi e dei sacrifici di quei docenti universitari maggiormente sensibili alla frattura in atto tra mondo della cultura e mondo del lavoro.

I settori educativi delle case costruttrici di elaboratori tendono naturalmente a sviluppare tematiche fondamentalmente aderenti alle necessità di carattere commerciale, preferendo più una formazione strettamente legata a tali esigenze, che una preparazione culturale di grande respiro.

Infine, le scuole private nel campo della elaborazione automatica dei dati non sembra che vogliano allontanarsi da quegli schemi di pronta speculazione e di scarsa rilevanza sociale e culturale.

Come si può facilmente intuire da quanto indicato, la situazione dell'istruzione professionale nel nostro Paese è decisamente confusa; inoltre, nulla è stato fatto per normalizzare lo *status* di quanti da anni operano nel campo della elaborazione automatica dei dati sulla base di una preparazione quasi esclusivamente autodidatta.

Purtroppo esiste attualmente una mancanza assoluta di definizione delle varie attività esercitate da parecchie migliaia di persone nei numerosi centri elettronici. Ne consegue che per molti parlare di specialista in elaborazione automatica dei dati non ha alcun significato; tale « mestiere » non è ancora classificato nell'ortodossia professionale e la maggior parte dei dirigenti di azienda ne disconosce quasi completamente le caratteristiche di base.

Le professioni riconosciute, quali ad esempio quelle di medico, avvocato, ingegnere, sono, ben etichettate, garantite da diplomi e protette da precisi articoli di legge. Nel campo della elaborazione automatica dei dati, invece, uomini che a volte esercitano responsabilità vitali per un'azienda e che saranno, domani, garanti dell'applicazione riuscita di tecniche nuove, vengono ignorati nella maggior parte delle imprese, al punto che queste ultime sono spesso costrette a complicati giochi regolamentari per poter assicurare a tali elementi un grado adeguato alla loro importanza nell'azienda. La pubblica amministrazione, poi, avverte la crisi più drammatica, stante l'impossibilità di assicurarsi un adeguato organico di professionisti in elaborazione automatica dei dati, a causa del difficile inquadramento degli stessi ai giusti livelli gerarchici e retributivi. Si assiste così alla continua fuga del personale tecnico più qualificato, dagli enti di Stato agli enti parastatali e privati, con le conseguenze disastrose che è facile immaginare. Soltanto il riconoscimento di una professione in materia potrà permettere allo Stato di entrare in concorrenza con gli altri enti al fine di costituire un organico di specialisti in elaborazione automatica dei dati, adeguato al fabbisogno sempre crescente; in tali circostanze lo specialista in elaborazione automatica dei dati potrebbe trovare la sua giusta collocazione simile a quella, ad esempio, dell'ingegnere nei ministeri tecnici.

Comunque, indipendentemente dai fatti enunciati, anche in termini assoluti si può affermare senza tema di smentite che il lavoro nel settore della elaborazione automatica dei dati è saturo di elementi professionali; infatti, già ai livelli iniziali delle gerar-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chie, normalmente previsti nei vari enti, si richiedono perentoriamente competenze specifiche del settore, competenze scientifiche e profonde conoscenze amministrative delle procedure da automatizzare; a quest'ultimo proposito devesi rammentare che è impossibile impostare in termini elettronici una qualsiasi procedura amministrativa, se non se ne conosce e non se ne comprende il funzionamento logico fin nei più riposti dettagli.

Inoltre, nell'espletamento di questa moderna professione si possono considerare come elementi indispensabili la capacità e la libertà nella progettazione, la valutazione tecnico-economica perenne dell'opera che si va creando ed il controllo delle procedure ed apparecchiature elettroniche.

Da quanto indicato scaturisce anche il concetto di responsabilità personale dell'individuo che svolge tali attività professionali. La libertà nella progettazione e la gestione continua dei lavori creati comporta un'assunzione di responsabilità in conseguenza delle decisioni prese, che sono tanto più consone ed appropriate quanto maggiore è la competenza ed esperienza professionale. Si noti, peraltro, che tali decisioni possono avere conseguenze ed implicazioni di immensa portata economica ed organizzativa sulle procedure da automatizzare, al punto da renderne possibile o impossibile la vita.

Va, quindi, ulteriormente evidenziato che la natura del lavoro nella elaborazione automatica dei dati implica un aggiornamento professionale continuo su testi di non semplice interpretazione. Che poi sia necessaria una particolare predisposizione per tale lavoro lo dimostra il fatto che le norme per l'assunzione di personale da parte delle ditte costruttrici prevedono, oltre il diploma di laurea e di scuola media superiore con il massimo dei voti, anche il superamento di severi esami psicotecnici per rilevare l'attitudine al potere di concentrazione, alla capacità di sintesi, alla rapidità ed esattezza di pensiero, requisiti irrinunciabili per un proficuo lavoro nell'ambito della elaborazione automatica dei dati. Inoltre le case costruttrici sottopongono gli aspiranti ad un periodo di esperimento mediamente di sei mesi,

che si svolge in un ambiente tipo *college*, al fine di poter rilevare *in vitro* quegli elementi che sfuggono alle fugaci valutazioni desunte da esami e colloqui quali l'attitudine alla volontà, il buon carattere e la capacità di superare interessi personali per proficui rapporti con la comunità di lavoro; la natura della elaborazione automatica dei dati, che è interdisciplinare ed organizzativa, presuppone ancora questi ultimi come elementi basilari.

Come poi accade per tutte le attività di tipo professionale un'altra caratteristica del lavoro dello specialista in elaborazione automatica dei dati è il disagio: è evidente che l'assumere la responsabilità del funzionamento di una procedura elettronica o di una apparecchiatura elaborativa complessa comporta automaticamente il sacrificio di intervenire a qualsiasi ora del giorno e della notte al verificarsi del minimo mal funzionamento; si viene cioè a creare una situazione di fatto ineliminabile, che comporta una disponibilità continua quasi assimilabile a quella del medico o dell'ingegnere responsabile di grossi impianti elettrici.

Da quanto esposto consegue la considerazione che le caratteristiche indicate sono talmente peculiari e fanno parte di un corpo di discipline e di situazioni così atipico da richiedere l'intervento statale secondo due distinte direttive: la definizione e la regolamentazione della professione di specialista in elaborazione automatica dei dati e l'istituzione di scuole di vario livello per la formazione del personale.

Mentre quest'ultimo intervento lo possiamo considerare già in atto, visto il fermento esistente in materia nel mondo della scuola e della università, il primo tipo di intervento non ci risulta essere stato mai sollecitato da alcuno.

Pertanto riteniamo doveroso colmare questa grave lacuna sottoponendo alla vostra considerazione un disegno di legge che pensiamo possa bene collocarsi, anche dal punto di vista cronologico, nell'attuale momento di sviluppo dell'informativa nel nostro Paese.

Onorevoli senatori, le caratteristiche fondamentali del disegno di legge sono le seguenti:

1) l'oggetto della professione di specialista in elaborazione automatica dei dati viene così definito: l'individuazione di un determinato problema di carattere scientifico, commerciale, amministrativo o industriale e la sua impostazione in termini tali da poterli risolvere mediante l'uso di elaboratori elettronici;

2) il titolo di specialista in elaborazione automatica dei dati spetterà a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di specialista in elaborazione automatica dei dati, riescano a conseguire l'abilitazione all'esercizio di tale professione. Le disposizioni relative alle modalità di partecipazione all'esame di Stato dovranno essere emanate, con successivi decreti, dal Ministero della pubblica istruzione;

3) sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato di cui al punto secondo, quindi in via transitoria, potranno presentare domanda per l'iscrizione all'albo dell'ordine o all'elenco speciale degli specialisti in elaborazione automatica dei dati tutti coloro che:

a) siano in possesso di un diploma di laurea rilasciato dall'università, articolato su almeno quattro anni di corso e possano comunque comprovare, sulla base di una dichiarazione giurata, almeno due anni di attività di analista e di programmatore, svolta nel settore dell'elaborazione automatica dei dati successivamente alla laurea;

b) siano in possesso del diploma di scuola media superiore il cui conseguimento dia accesso all'università e che possano comunque comprovare, sulla base di una di-

chiarazione giurata, almeno sei anni di attività di analista e di programmatore, svolta nel settore dell'elaborazione automatica dei dati successivamente al diploma;

c) siano in possesso del diploma di istituto secondario inferiore e che possano comunque comprovare, sulla base di una dichiarazione giurata, almeno undici anni di attività di analista e di programmatore, svolta nel settore dell'elaborazione automatica dei dati;

4) la prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale degli specialisti in elaborazione automatica dei dati sarà compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, la quale provvederà alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonché alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del consiglio dell'ordine.

Le altre disposizioni contenute nel disegno di legge riguardano le modalità ed i requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, il funzionamento degli organi dell'ordine professionale, le procedure per la tutela dei diritti degli iscritti e per la comminazione di sanzioni disciplinari a coloro che si rendano inadempienti ai doveri professionali. Per le tariffe, infine, viene demandato al Ministro di grazia e giustizia la loro fissazione, di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

In definitiva, questo disegno di legge tende a garantire il prestigio e la dignità di una professione che oggi, per lo sviluppo rapido ed ampio delle nuove tecnologie di trattamento automatico dell'informazione, va assumendo sempre più una rilevanza ed un ruolo determinanti nella vita economica e sociale del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DELLA PROFESSIONE DI SPECIALISTA
IN ELABORAZIONE DEI DATI

Art. 1.

(Titolo professionale)

Il titolo di specialista in elaborazione dei dati spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di specialista in elaborazione dei dati, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

Le norme dell'esame di Stato verranno emanate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

(Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo)

Per l'esercizio della professione di specialista in elaborazione dei dati è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

Lo specialista in elaborazione dei dati iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 3.

(Oggetto della professione)

Forma oggetto della professione di specialista in elaborazione dei dati l'individuazione di un determinato problema di carattere scientifico, commerciale, amministrativo o industriale e la sua impostazione in termini tali da poterlo risolvere mediante l'uso di elaboratori elettronici.

In particolare formano oggetto dell'attività professionale dello specialista in elaborazione dei dati:

a) la raccolta, il vaglio e lo studio delle informazioni necessarie per la descrizione del problema in tutte le sue accezioni;

b) il dimensionamento del sistema elettronico in funzione delle possibilità tecnologiche offerte dal mercato e del loro adattamento ai bisogni risultanti dall'esame dei problemi da risolvere;

c) la definizione del processo logico delle singole informazioni e delle correlazioni tra le stesse;

d) l'impiego delle metodologie di analisi e di programmazione, per la determinazione dell'iter elettronico delle informazioni allo scopo di tracciare i diagrammi di flusso delle procedure.

Art. 4.

(Segreto professionale)

Il professionista iscritto nell'albo non può, senza giusta causa, rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragioni della propria professione.

Art. 5.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale)

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti po-

liticamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

- b)* godere dei diritti civili;
- c)* essere di specchiata condotta morale;
- d)* essere abilitato all'esercizio della professione di specialista in elaborazione dei dati;
- e)* avere la residenza in Italia.

Art. 6.

(Iscrizione nell'albo dei cittadini italiani residenti all'estero)

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati, per l'iscrizione nell'albo, dal requisito di cui alla lettera *e)* dell'articolo 5, qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualità di specialista in elaborazione dei dati, di enti od imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

Art. 7.

(Modalità di iscrizione nell'albo)

Per l'iscrizione nell'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al Consiglio dell'ordine, allegando al documento attestante il requisito di cui alla lettera *d)* dell'articolo 5 la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonchè la documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonchè dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* dell'articolo 5, il Consiglio dell'ordine provvede di ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, numero 678.

I pubblici impiegati, di cui al terzo comma dell'articolo 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 5 mediante certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono attestante la loro qua-

lifica. Essi debbono altresì provare che è loro consentito l'esercizio della libera professione.

Per i cittadini stranieri, la esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata, a cura degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 8.

(Dell'iscrizione nell'elenco speciale)

Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 9.

(Iscrizione)

Il Consiglio dell'ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione; la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, è motivata.

Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto nel termine fissato dal primo comma, l'interessato può, entro trenta giorni successivi, riproporre la domanda al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 10.

(Anzianità di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale)

L'anzianità di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

Art. 11.

*(Cancellazione dall'albo
o dall'elenco speciale)*

Il Consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:

- 1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- 2) nei casi di incompatibilità;
- 3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito dell'articolo 6.

Il Consiglio dell'ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne nei casi di irreperibilità o in quello previsto dal n. 1 del comma precedente.

Art. 12.

*(Trasmissione dell'albo
e dell'elenco speciale)*

L'albo e l'elenco sono trasmessi in copia a cura del Consiglio dell'ordine al Ministro di grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti d'appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Art. 13.

(Tessera di riconoscimento)

Il presidente del Consiglio dell'ordine rilascia a ciascun iscritto nell'albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio ed è munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

TITOLO II

DELL'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI
SPECIALISTI IN ELABORAZIONE DEI
DATI

Art. 14.

*(Ordine nazionale degli specialisti
in elaborazione dei dati)*

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati.

Art. 15.

(Consiglio dell'ordine)

Il Consiglio dell'ordine ha sede in Roma ed è composto di nove membri, eletti fra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento.

Il Consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazione, ne cura la revisione almeno ogni due anni;
- c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- d) adotta provvedimenti disciplinari;
- e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;
- f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funziona-

mento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonchè della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

Art. 16.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine)

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e da altre norme.

Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 17.

(Riunioni del Consiglio dell'ordine)

Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 18.

(Comunicazioni delle decisioni del Consiglio dell'ordine)

Le decisioni del Consiglio dell'ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'ordine ed all'albo del Comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 19.

(Scioglimento del Consiglio dell'ordine)

Il Consiglio dell'ordine, se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto.

In caso di scioglimento del Consiglio dell'ordine le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati

Il commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuvi nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina altresì un segretario tra gli iscritti all'albo.

Art. 20.

*(Consiglio nazionale degli specialisti
in elaborazione dei dati)*

Il Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati ha sede a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è costituito da undici membri eletti fra gli iscritti nell'albo a norma degli articoli seguenti.

Art. 21.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine ed in materia elettorale)

Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale e quelle in materia disciplinare nonchè i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso al Consiglio

nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati.

Art. 22.

(Termini del ricorso)

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Art. 23.

(Contenuto del ricorso)

Il ricorso, escluso quello presentato dal pubblico ministero, è redatto in carta bollata. Esso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;

b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati.

Il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

Art. 24.

(Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso)

Il ricorso è presentato al Consiglio dell'ordine; se il ricorrente è iscritto nell'albo, al-

l'originale vanno allegare tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio dell'Ordine che ne rilascia ricevuta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio dell'ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso; durante detto periodo il pubblico ministero e l'interessato possono prendere visione degli atti, produrre deduzioni ed esibire documenti.

Il Consiglio dell'ordine, decorso il termine di cui al comma precedente, nei cinque giorni successivi, trasmette al Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati il ricorso ad esso presentato unitamente alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e del provvedimento impugnato.

Art. 25.

(Trattazione del ricorso)

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso stesso.

Prima della nomina suddetta il presidente del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati può disporre le indagini e chiedere le notizie che ritenga opportune; in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti e comunque non oltre trenta giorni.

Art. 26.

(Esame del ricorso)

Le sedute del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso.

Qualora il Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non perviene entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti già in possesso del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati.

Art. 27.

(Decisione del ricorso)

La decisione contiene il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati ed è notificata al ricorrente presso il recapito indicato a norma della lettera c) dell'articolo 23 e, in mancanza, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.

Art. 28.

(Impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati)

Le deliberazioni del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati in materia di iscrizione e di cancellazione nell'albo o nell'elenco speciale nonchè in materia disciplinare o di eleggibilità possono essere impugnate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica, innanzi alla sezione specializzata costituita presso il Tribunale di Roma.

Il Collegio è integrato da due specialisti in elaborazione dei dati iscritti nell'albo, no-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

minati per ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o per delega dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello avverso la sentenza del Tribunale è deciso, con l'osservanza delle medesime forme, dalla sezione specializzata costituita presso la Corte d'appello di Roma, il cui collegio è integrato da due specialisti in elaborazione dei dati iscritti all'albo e nominati a norma del secondo comma.

Art. 29.

(Elettorato)

Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

Gli eletti al Consiglio dell'ordine ed al Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati sono rieleggibili.

Art. 30.

(Elezione del Consiglio dell'ordine)

L'elezione del Consiglio dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del Consiglio uscente.

Il Consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio dell'ordine.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle

ore di inizio e chiusura dell'assemblea in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

Art. 31.

(Elenco degli elettori - Seggio elettorale)

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio dell'ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonchè, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Il seggio, a cura del presidente del Consiglio dell'ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 32.

(Composizione del seggio elettorale)

Il presidente del Consiglio dell'ordine prima dell'inizio della votazione sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario del Consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento il segretario è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del Consiglio dell'ordine. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 33.

(Votazione)

Le schede per la prima e seconda convocazione sono predisposte in un unico modello con il timbro dell'Ordine degli specialisti in elaborazione dei dati. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione sono firmate all'esterno, da uno degli scruta-

tori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Qualora le elezioni dei componenti del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati si svolgano contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore a quello da eleggere.

Esso viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'elettore, ritirata la scheda, la compila e la riconsegna chiusa al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore richiede alla segreteria del Consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

Art. 34.

(*Scrutinio*)

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.

Qualora i votanti siano almeno un quarto degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che sono svolte pubblicamente e senza interruzione.

In caso contrario, sigillate le schede in una busta, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validità i votanti debbono essere non meno di un decimo degli elettori.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati; in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

Art. 35.

(Diritto di opzione - Sostituzione)

Qualora un membro del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati risulti eletto membro del Consiglio dell'ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, opta per una delle due cariche. In mancanza, si intende che abbia rinunciato alla carica di membro del Consiglio dell'ordine.

Per la sostituzione il Consiglio dell'ordine provvede a norma dell'articolo 38 della presente legge.

Art. 36.

(Elezione del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati - Opzione)

Per l'elezione dei membri del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei

dati, valgono in quanto applicabili le norme per l'elezione del Consiglio dell'ordine.

Il membro del Consiglio dell'ordine che sia stato eletto membro del Consiglio nazionale opta nelle forme e nei termini di cui all'articolo 35 della presente legge.

Art. 37.

(Comunicazione dell'esito delle elezioni)

Il presidente del seggio comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Consiglio dell'ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dell'ordine.

I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Art. 38.

(Riunioni del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati - Cariche)

Il Ministro di grazia e giustizia, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati e li convoca per l'insediamento.

La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e si procede alla elezione di un presidente, di un vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati e del Consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.

I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che li seguono nell'ordine.

In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive.

I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 39.

(Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio dell'ordine - Sostituzione - Rinnovo dell'elezione)

Il Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli componenti del Consiglio dell'ordine, invita detto Consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria di cui all'articolo 34, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

In mancanza di tali candidati il Consiglio dell'ordine fissa entro due mesi la data per l'elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

Art. 40.

(Rinnovo delle elezioni del Consiglio dell'ordine)

Il Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati, ove accolga un ricorso che investa l'elezione di tutto il Consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio dell'ordine ed al commissario stesso.

Il commissario straordinario provvede, ai sensi dell'articolo 30, alla convocazione degli

elettori per la rinnovazione del Consiglio stesso, con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

Art. 41.

(Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli suoi membri, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia, che entro trenta giorni chiama per la loro sostituzione i candidati che seguono nell'ordine gli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 34, comma quinto.

In mancanza di tali candidati il Ministro di grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio dell'ordine ad indire elezioni suppletive.

Analogamente il Ministro di grazia e giustizia provvede, ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri ed occorra provvedere a nuove elezioni.

Art. 42.

(Sanzioni disciplinari)

All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) censura;
- 2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comportano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

- a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

b) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.

Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) la sospensione non è soggetta a limite di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, sia stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma, quando abbia ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 28 della presente legge.

Art. 43.

(Procedimento disciplinare)

Il Consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, innanzi al Consiglio dell'ordine per esser sentito nelle sue discolpe.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Art. 44.

(Tariffe professionali)

La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli specialisti in elaborazione dei dati sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio dell'ordine.

Art. 45.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia)

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46.

(Disposizioni transitorie)

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo dell'ordine degli specialisti in elaborazione dei dati tutti coloro che, relativamente alle funzioni di cui all'articolo 3 della presente legge:

a) siano in possesso di un diploma di laurea rilasciato dall'Università, articolato su almeno quattro anni di corso, e possano comunque comprovare, sulla base di una dichiarazione giurata, almeno due anni di attività svolta nel settore dell'elaborazione dei dati successivamente alla laurea;

b) siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, il cui conseguimento dia accesso all'Università, e possano comunque comprovare, sulla base di una dichiarazione giurata, almeno sei anni di attività svolta nel settore della elaborazione dei dati successivamente al diploma;

c) siano in possesso di un diploma di istituto secondario inferiore e possano comunque comprovare, sulla base di una dichiarazione giurata, almeno undici anni di attività svolta nel settore di elaborazione dei dati.

Art. 47.

(Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale degli specialisti in elaborazione dei dati)

La prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale degli specialisti

in elaborazione dei dati viene effettuata da una commissione nominata, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonchè alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine.

La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la presiede, e da quattro membri scelti tra personale di riconosciuta competenza nell'attività che forma oggetto della professione di specialista in elaborazione dei dati e in possesso dei requisiti di cui al punto a) dell'articolo 46.

Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano di età.

Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine, al Ministero di grazia e giustizia.

La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

La commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 48.

(Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale)

Le decisioni della commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una commissione straordinaria nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

La commissione straordinaria è composta da undici membri nominati dal Ministro di grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Art. 49.

(Prima elezione del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale)

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale degli specialisti in elaborazione dei dati.

Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 19, ultimo comma.

Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora d'inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti un vice presidente, due scrutatori e un segretario.

Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.